



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
TURISMO E PROTEZIONE CIVILE

Settore Politiche Agricole

Genova, 05 settembre 2008

Prot. n. PG/2008/119732

Allegati:

Alle Comunità Montane

Ai Consorzi dei Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura

Alle Strutture:

- Produzioni Agroalimentari
- Servizi alle Imprese Agricole
- Politiche della Montagna e Fauna Selvatica
- Produzioni Floro-ortovivaistiche
- Coordinamento Ispettorati Agrari - Sedi provinciali
- Staff del Dipartimento

All'UNCCEM

Agli Enti Parco

Alle Organizzazioni professionali agricole

All'Associazione Regionale Allevatori

Alla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Liguria

Ai Collegi provinciali dei Periti Agrari

Ai Collegi provinciali degli Agrotecnici

Ai Collegi provinciali dei Geometri

Ai CAA autorizzati a operare in Liguria

All'AGEA-OP

LORO SEDI

Anticipata per posta elettronica

Oggetto: programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 - indirizzi per la definizione della demarcazione tra PSR e OCM vino.

Premessa

Come stabilito dalle norme comunitarie, il programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 (in seguito chiamato sinteticamente *PSR*) deve definire una linea di demarcazione chiara con gli altri strumenti finanziari comunitari con i quali possono verificarsi sovrapposizioni. In altre parole, si deve evitare che un

medesimo tipo di intervento possa essere finanziato contemporaneamente da due o più strumenti finanziari.

In applicazione di questo principio, nel settore della viticoltura si sono stabiliti criteri di demarcazione con i finanziamenti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, istituiti dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo (in seguito chiamata sinteticamente *OCM vino*).

Al riguardo, il *PSR* (paragrafo 10.1.3) dispone infatti quanto segue: "*il PSR finanzia solo gli interventi che non fanno parte delle misure strutturali sostenute dall'OCM e dal relativo programma operativo regionale*".

Il *PSR*, di conseguenza, agisce come una norma residuale, cioè interviene solo dove l'*OCM vino* o la sua applicazione regionale non intervengono, purché ovviamente si tratti di investimenti ammissibili ai sensi del *PSR*.

Si rende pertanto necessario chiarire quali siano le misure strutturali sostenute dall'*OCM vino*, in modo da dare puntuale applicazione alle norme sopra citate.

Quadro normativo

Il già citato regolamento (CE) n. 1493/1999 istituisce, negli articoli da 11 a 15, un regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

In particolare, il sostegno comunitario riguarda:

- a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
- b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
- c) i miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti attinenti all'obiettivo del regime (*cioè l'adeguamento della produzione alla domanda del mercato*).

Il regolamento chiarisce altresì che il regime non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

Inoltre il medesimo regolamento istituisce:

- (articolo 5) una riserva nazionale - o se del caso regionale - di diritti di reimpianto, da assegnare ai produttori a titolo gratuito (se si tratta di giovani agricoltori) o a titolo oneroso;
- (articolo 6) diritti d'impianto di nuova creazione, da conferire alla riserva nazionale di cui sopra oppure da utilizzare secondo altre modalità.

In attuazione delle disposizioni comunitarie sopra citate, la Regione Liguria ha adottato alcuni atti amministrativi, gli ultimi dei quali (e attualmente vigenti) sono i seguenti:

- 1) deliberazione della Giunta regionale n. 86 del 30 gennaio 2001 che approva il piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- 2) deliberazione della Giunta regionale n. 778 del 13 luglio 2007 che proroga il piano di ristrutturazione di cui sopra alla campagna 2007-2008;

- 3) deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 27 febbraio 2006, che stabilisce criteri e procedure per l'assegnazione dei diritti di impianto di vigneti dalla riserva regionale;
- 4) deliberazione della Giunta regionale n. 890 del 9 agosto 2006 che stabilisce le procedure regionali per la gestione del potenziale produttivo vitivinicolo.

La deliberazione di cui al punto 1) definisce le spese ammissibili ai fini del sostegno comunitario per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti. In particolare, la deliberazione citata definisce ammissibili le spese relative agli interventi che prevedono la realizzazione di una o più delle seguenti misure:

- a) impianto di vigneti non meccanizzabili;
- b) impianto e riconversione di vigneti meccanizzabili;
- c) riconversione varietale dei vigneti mediante sovrainnesto;
- d) adeguamento dei vigneti esistenti con forme e sistemi di allevamento idonei alla meccanizzazione e/o con infittimento di impianti a densità ridotta.

Il sostegno di cui sopra si può applicare solo al verificarsi delle condizioni elencate nel punto 4.3 del programma approvato con la deliberazione citata. In sintesi, il viticoltore richiedente deve essere in possesso di:

- a) un vigneto in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti dei vigneti, oppure
- b) un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dalla precedente estirpazione di una equivalente superficie vitata, oppure
- c) un diritto di reimpianto acquistato da altro produttore o assegnato con bando regionale.

La citata deliberazione n. 86/2001 stabilisce altresì che il regime di sostegno in argomento non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo naturale di vita (almeno 25 anni).

La deliberazione di cui al precedente punto 3) stabilisce, nell'allegato intitolato "*richiesta diritti di impianto della riserva regionale*", che la superficie assegnata attingendo alla riserva regionale non può concorrere al sostegno per la ristrutturazione e riconversione vigneti di cui alla DGR n. 86/2001 e successivi aggiornamenti.

La deliberazione di cui al precedente punto 4) stabilisce le modalità di gestione del potenziale vitivinicolo, con particolare riferimento alla gestione dei diritti di reimpianto, che fanno tra l'altro parte delle condizioni per ottenere il sostegno di cui alla deliberazione n. 86/2001.

Recentemente la Comunità europea ha completato il percorso di riforma dell'OCM *vino*: il 29 aprile 2008 è stato infatti approvato il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, pubblicato sulla gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 148 del 6 giugno 2008, che sostituisce il precedente regolamento (CE) n. 1493/1999.

Per quanto riguarda l'impianto dei vigneti non si registrano variazioni rilevanti rispetto alle norme precedenti. In particolare, l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 istituisce un sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti,

in termini del tutto analoghi a quanto definito in precedenza dagli articoli 11/15 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Considerazioni sul quadro normativo

Sulla base del quadro normativo sopra richiamato, ai fini della definizione dei criteri di demarcazione tra *OCM vino* e *PSR*, si può considerare quanto segue:

- 1) la realizzazione delle misure strutturali previste dall'*OCM vino* e dal relativo programma regionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 86/2001, può essere finanziata solo dalla medesima *OCM vino* – la partecipazione finanziaria del *PSR* è esclusa anche dopo l'eventuale esaurimento delle risorse recate dall'*OCM vino*;
- 2) le misure strutturali previste dal programma regionale dell'*OCM vino* comprendono esclusivamente le spese relative all'impianto o alla riconversione o alla ristrutturazione dei vigneti;
- 3) le risorse dell'*OCM vino*, sulla base del programma regionale, non sono disponibili per le spese relative all'impianto di vigneti i cui diritti provengano dalla riserva regionale;
- 4) sia le risorse dell'*OCM vino* sia le risorse del *PSR* non sono utilizzabili per il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo naturale di vita (almeno 25 anni); infatti l'*OCM vino* esclude espressamente quest'ipotesi, mentre il *PSR* la esclude in quanto si tratta di un investimento di sostituzione.

Conclusioni e disposizioni

In primo luogo si chiarisce che **le spese di impianto di un vigneto consistono in:**

- 1) pulizia del terreno, compresa eventuale asportazione delle strutture e delle piante preesistenti;
- 2) scasso o analoga lavorazione profonda, lavorazioni di affinamento (compresa l'eventuale asportazione delle pietre) e livellamento del terreno;
- 3) realizzazione di drenaggi, fognature, scoline e altre strutture di analoga funzione;
- 4) concimazione di fondo, organica e/o minerale;
- 5) acquisto e posa in opera di pali, fili e altre strutture di sostegno per le viti;
- 6) acquisto e posa in opera di barbatelle.

Non fanno invece parte delle spese di impianto del vigneto le seguenti:

- a) sistemazione duratura del terreno, compresi i muri di sostegno;
- b) acquisto o realizzazione o ristrutturazione di fabbricati, anche se si riferiscono alla viticoltura;
- c) viabilità interna dell'azienda;
- d) realizzazione di impianti di irrigazione;

- e) acquisto di macchine e attrezzature, anche se riferiti alla viticoltura e/o utilizzati nelle operazioni di impianto;
- f) acquisto e posa in opera di reti antigrandine e altre strutture analoghe.

Sulla base di quanto premesso, si definiscono i seguenti indirizzi:

1) investimenti finanziabili esclusivamente dall'OCM vino:

- a) spese di impianto di vigneti in possesso di diritti di reimpianto aziendali o acquistati;
- b) spese di ristrutturazione e riconversione di vigneti esistenti, purché in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti dei vigneti;

2) investimenti finanziabili esclusivamente dal PSR:

- a) spese di impianto di vigneti in possesso di diritti provenienti dalla riserva regionale;
- b) spese diverse da quelle relative all'impianto, come sopra precisato;

3) spese non finanziabili né dall'OCM vino né dal PSR:

- a) qualunque spesa relativa all'impianto o alla ristrutturazione o alla riconversione di vigneti non in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti di vigneti;
- b) spese relative al normale rinnovo dei vigneti giunti al termine del ciclo naturale di vita;
- c) interventi di cui al precedente punto 1) realizzati dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie recate dall'OCM vino.

Si resta come sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento.

Distinti saluti.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR

(Riccardo Jannone)